



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

15590-21

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 658
SERGIO DI PAOLA		UP 24/3/2021
MARIA DANIELA BORSELLINO	- Relatore -	R.G.N. 48550/2019
ANDREA PELLEGRINO		
IGNAZIO PARDO		

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato in (omissis)

avverso la sentenza del 4 aprile 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 21 febbraio 2018 che ha dichiarato la responsabilità di (omissis) in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore provento di furto, condannandolo alla pena di un mese di reclusione e 300 € di multa.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:

2.1 Violazione di legge in relazione all'articolo 648 codice penale e travisamento delle emergenze processuali poiché elemento fondamentale del reato di ricettazione è la consapevolezza della provenienza illecita dell'oggetto ricevuto, ma nel caso in esame l'imputato era ignaro della provenienza illecita e ha fornito un'esauriente spiegazione in merito, dichiarando nell'immediatezza di averlo acquistato quattro giorni prima da

un cittadino rumeno, come emerge dalla annotazione di servizio in atti. Il ricorrente sottolinea inoltre che il ciclomotore versava in pessime condizioni materiali ed era stato sottratto oltre vent'anni prima.

2.2 Violazione degli articoli 712 e 131 bis codice penale poiché la condotta posta in essere dall'imputato è riconducibile all'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto; inoltre poteva essere riconosciuta in favore dell'imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del danno.

2.3 Violazione dell'articolo 62 primo comma n.4 codice penale poiché il tribunale non ha riconosciuto l'attenuante suindicata in relazione al danno patrimoniale di speciale tenuità.

2.4 violazione dell'articolo 133 codice penale poiché la valutazione complessiva della vicenda doveva portare all'applicazione di una pena meno gravosa.

#### Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

2.1 Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte d'appello, che ha ritenuto inverosimile l'assunto dell'indagato, riportato nella Annotazione di Polizia giudiziaria del 15 settembre 2016, secondo cui questi avrebbe acquistato il ciclomotore circa quattro giorni prima del controllo da un cittadino rumeno di cui non sapeva indicare le generalità e che non era neppure in grado di riconoscere. Correttamente la corte ha ritenuto che tale giustificazione fosse del tutto inattendibile e quindi dimostrasse la volontà dell'imputato di occultare la provenienza del bene nella consapevolezza della sua origine illecita. Così facendo la corte ha correttamente applicato i criteri più volte ribaditi da questa Corte di legittimità in ordine alle modalità di accertamento del dolo della ricettazione.

2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, poiché la corte ha escluso la credibilità della versione fornita dall'imputato in merito alle modalità di acquisto del ciclomotore e ne ha desunto la volontà di non rivelare la provenienza del bene rinvenuto nella sua disponibilità, in ragione della piena consapevolezza della provenienza illecita.

La corte ha correttamente ritenuto assorbita dal rigetto della richiesta di derubricazione della condotta ascritta all'imputato la doglianza subordinata con la quale l'appellante aveva richiesto, previa riqualificazione della condotta ex articolo 712 cod.pen. il riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis codice penale, sull'implicito presupposto che il delitto di ricettazione, anche nella sua versione attenuata, non potesse rientrare nell'ambito di applicazione del suindicato Istituto per superamento dei limiti edittali.



Deve tuttavia rilevarsi che con sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 pubblicata il 21 luglio 2020 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche nell'ipotesi attenuata. Alla stregua di tale pronuncia, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche ai casi di ricettazione per i quali è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che valuterà la sussistenza degli eventuali presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

2.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato e ripropone pedissequamente il terzo motivo di gravame che è stato respinto dalla corte d'appello, sul rilievo che proprio il contenuto danno patrimoniale è stato all'origine del riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in favore dell'imputato. Ed in effetti è noto che un medesimo elemento di fatto non può essere oggetto di duplice valutazione e nel caso in esame certamente il riconoscimento dell'attenuante speciale risulta più favorevole all'imputato.

2.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con la motivazione e si limita ad invocare un'ulteriore riduzione di una pena già determinata in misura molto contenuta, senza allegare specifici elementi che possano giustificare una determinazione più indulgente nei confronti dell'imputato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 24/3/2021

Il Consigliere Estensore

MARIA DANIELA BORSELLINO



Il Presidente

DOMENICO GALLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 APR. 2021



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

